



COMUNE DI FARA GERA D'ADDA

Provincia di Bergamo

SETTORE IV° SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA

c.a.p. 24045 - P.za Roma n. 1 - P. IVA 00294190160 - Tel. 0363/688609 - Fax 0363/398774 - E-Mail: u.tecnico@comune.farageradadda.bg.it - pec: info@pec.comune.farageradadda.bg.it

Prot.n.7250/14386

COMUNICAZIONE RELATIVA ALL'APPLICAZIONE DELLA SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCEDURALI AMMINISTRATIVI, ex art. 10 L. n. 120 del 11/09/2020 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» "Decreto Semplificazioni").

L'art. 10 del D.L. 76/2020, cosiddetto "D.L. semplificazioni", ha apportato, in sede di conversione in Legge n. 120 del 11.9.2020 (efficace dal 15.9.2020), alcune modifiche alla proroga straordinaria già ivi prevista, precisamente:

1. Comma 4: **PROROGA DEI TERMINI DI INIZIO E FINE LAVORI dei Permessi di Costruire/SCIA**: "Per effetto della comunicazione del soggetto interessato di volersi avvalere del presente comma, sono prorogati rispettivamente di un anno e di tre anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'[articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#), come indicati nei permessi di costruire rilasciati o comunque formati fino al 31 dicembre 2020, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati. Le disposizioni di cui al primo periodo del presente comma si applicano anche ai permessi di costruire per i quali l'amministrazione competente abbia già accordato una proroga ai sensi dell'[articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#). La medesima proroga si applica alle segnalazioni certificate di inizio attività presentate entro lo stesso termine ai sensi degli [articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#)".

nello specifico:

- ✓ i termini di inizio e fine lavori dei PERMESSI DI COSTRUIRE rilasciati o formati fino al 31 dicembre 2020 avranno a disposizione un ulteriore anno per l'inizio dei lavori (1 anno dalla notifica dell'avviso di rilascio (ex art. 15c.2 DPR380/2001) + 1 anno di proroga); mentre per l'ultimazione delle opere ulteriori 3 anni (3 anni dall'inizio lavori (ex art. 15c.2 DPR380/2001) + 3 anni di proroga),
- ✓ per le SCIA EDILIZIE presentate entro il 31 dicembre 2020 si applica la medesima normativa per la proroga straordinaria. Mentre in via ordinaria per le SCIA non è possibile richiedere una proroga, ma è possibile presentare una nuova SCIA per la parte eventualmente ancora da realizzare.
- ✓ Queste disposizioni si applicano:
 - anche ai permessi di costruire per i quali sia già stata accordata una proroga ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.P.R. 380/2001;
 - a seguito di comunicazione scritta da inviare allo Sportello Unico dell'Edilizia con la quale si esplicita la volontà di avvalersi della proroga prevista dall'art. 10 comma 4 del DL 76/2020, indicando se sia relativa all'inizio e/o l'ultimazione dei lavori;
 - solo se i termini di inizio/fine lavori non siano decorsi al momento della comunicazione
 - solo se i titoli abilitativi non risultino in contrasto, sempre al momento della comunicazione, con gli strumenti urbanistici di nuova adozione/approvazione (allegare specifica dichiarazione del tecnico incaricato);
- ✓ **RAPPORTI CON LA PROROGA SPECIALE DEL DL 18/2020** La proroga del DL Semplificazioni si sovrappone parzialmente a quella prevista dall'art.103, comma 2, del DL 18/2020 cd. "Cura Italia" che riguarda in generale tutti gli atti di assenso comunque denominati in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 e che consente una proroga di 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza allora fissata al 15 ottobre 2020 (con proroga quindi fino al 13 gennaio 2021). Quindi tenuto conto che la proroga del DL 18/2020 è di tipo "automatico" e non richiede comunicazione al Comune da parte dell'interessato, **si ritiene che i permessi di costruire e le SCIA che ricadono nell'ambito di operatività sia dell'art. 103 del DL 18/2020, sia dell'art. 10 del DL 76/2020 POSSONO BENEFICIARE DI ENTRAMBE LE PROROGHE CON CONSEGUENTE SOMMATORIA DEI PERIODI PREVISTI**, pertanto.

Inizio lavori	1 anno dal rilascio (ex art. 15 c.2 DPR 380/2001) + 3 mesi (art.103 c.2 DL 18/2020) + 1 anni (art. 10 c. 4 L. 120/2020)
Fine lavori	3 anni dall'inizio lavori (ex art. 15 c.2 DPR 380/2001) + 3 mesi (art.103 c.2 DL 18/2020) + 3 anni (art. 10 c. 4 L. 120/2020)

2. Comma 4bis: **PROROGA DEI TERMINI PREVISTI DALLE CONVENZIONI DI LOTTIZZAZIONE:** *“Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'[articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150](#), dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, formati al 31 dicembre 2020, sono prorogati di tre anni. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98”.*
- ✓ Nello specifico questo comma dispone la proroga di tre anni del termine di validità, nonché dei termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'art. 28 della L. 1150/1942, ovvero dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché dei termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, formati al 31 dicembre 2020. La norma in commento si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui al citato art. 28, ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'art. 30, comma 3-bis, del D.L. 69/2013.
- ✓ **RAPPORTI CON LA PROROGA SPECIALE DEL DL 18/2020** La proroga del DL Semplificazioni si sovrappone parzialmente a quella prevista dall'art.103, comma 2, del DL 18/2020 cd. “Cura Italia” che riguarda in generale tutti gli atti di assenso comunque denominati in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 e che consente una proroga di 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza allora fissata al 15 ottobre 2020 (con proroga quindi fino al 13 gennaio 2021). Quindi tenuto conto che la proroga del DL 18/2020 è di tipo “automatico” e non richiede comunicazione al Comune da parte dell'interessato, **si ritiene che le convenzioni urbanistiche, POSSONO BENEFICIARE DI ENTRAMBE LE PROROGHE CON CONSEGUENTE SOMMATORIA DEI PERIODI PREVISTI**, pertanto.

Convenzioni urbanistiche	Termini di validità così come previsti dalla convenzione stessa + 3 anni (ex L. 98/2013) + 3 mesi (art.103 c.2 DL 18/2020) + 3 anni (art. 10 c. 4 L. 120/2020)
--------------------------	--

Il Responsabile SUE
- Piazza Geom. Enrico -

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.lgs 82/2005 smi
Data della firma digitale

Copia analogica di documento informatico originale prodotto in data 20/11/2020 rilasciata ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale ex D.Lgs 82/2005.

Fara Gera d'Adda, li 20/11/2020
L'impiegato Delegato
con atto prot.n. 1792 del 16/02/2015